



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PELLERINO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MATTINA	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROMANO	AUGUSTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1671/12 depositato il 25/10/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010501817/2012 IRAP 2007 IRPEF IVA contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 58 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1671/12

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

13/06/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°


316/13

PRONUNCIATA IL:

13 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 LUG. 2013



Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Gabriella Mondarella

RITENUTO IN FATTO

L'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Maglie in data 25/07/2012 notificava all'Avv. [redacted] l'avviso di accertamento n.TVM010501817/2012 per l'anno 2007, determinando un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad Euro 31.111,00.

In particolare, l'Ufficio Fiscale giungeva al recupero del maggiore imponibile sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla G.di F.

Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce in data 17/04/2009 che, a seguito di indagini bancarie, riscontrava sul c/c intestato all'Avv. [redacted] versamenti, per importo globalmente indicato di € 31.110,51, ritenuti dall'Ufficio accertante maggiori compensi non dichiarati.

Il contribuente, difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Villani, presentava tempestivo ricorso, con 14 allegati, eccependo:

---la mancata allegazione all'impugnato avviso di accertamento del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, con conseguente irrituale acquisizione dei dati bancari;

---l'illegittimità dell'avviso di accertamento per le arbitrarie conclusioni dell'Ufficio Fiscale;

---l'illegittimità dell'accertamento induttivo operato nei confronti del ricorrente, nonostante questi abbia dichiarato ricavi congrui e coerenti con gli studi di settore per gli avvocati;

---nel merito, la giustificazione dei versamenti, pari ad Euro 30.000,00, con l'allegato n.12,-

-infine, l'illegittimità di tutte le sanzioni irrogate.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 14/12/12 insistendo nella sua pretesa impositiva.

La Commissione Tributaria in data 28/02/2013 accoglieva l'istanza di sospensione ed in data 13/06/2013, dopo ampia ed esauriente discussione delle parti, ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita parziale accoglimento e l'avviso di accertamento impugnato, emesso per l'anno d'imposta 2007, deve essere annullato, sia pure solo in parte.

Per quanto riguarda le imposte dirette e l'IRAP, pur confermando la proroga biennale (perché l'illegittimità comunitaria riguarda solo l'IVA e non le imposte dirette e l'IRAP), l'avviso di accertamento in contestazione, nel merito, deve essere quasi per l'intero annullato, avendo il ricorrente documentato e provato, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della moglie [redacted] che i maggiori corrispettivi da lavoro di Avvocato, presuntivamente accertatigli attraverso le sopra riscontrate movimentazioni bancarie, in realtà erano riferibili alla moglie, per conto della quale aveva versato sul conto comune la somma derivante dallo stipendio da questa percepito in qualità di dipendente ASL di Lecce (All.n.12).

Risulta ormai assodato che il divieto della prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l'utilizzabilità degli atti notori, anche se con valenza meramente indiziaria (Cassaz., Sez.Tribut., sent.n.149 dell'08/01/2010), ovvero delle informazioni testimoniali acquisite in sede penale (Corte Costituzionale, sent.n.18 del 21 gennaio 2000; Cassaz., Sez.Trib., sent.n.11785 del 14/05/2010).

Nel caso in questione, l'attendibilità dell'atto notorio (in allegato n.12 del ricorso introduttivo) è data dal fatto, di comune esperienza come fatto notorio, che la moglie, con una propria ed indipendente provvista finanziaria, può benissimo consegnare le proprie somme al marito, in uno spirito di sereno equilibrio familiare.

Dunque, tenuto conto che la somma indicata nell'atto notorio, che la moglie del ricorrente Sig.ra _____ attesta aver consegnato al marito per il versamento (o i versamenti frazionati) sul conto corrente comune familiare, ammonta ad € 30.000,00, i maggiori corrispettivi presuntivamente accertati dall'Ufficio in testa all'Avv. _____ possono essere annullati entro i limiti di tale somma.

Le spese vengono compensate, tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce giustificati versamenti per € 30.000,00 provenienti dalla moglie del ricorrente.

Annulla le sanzioni e gli interessi in relazione a tale somma; rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate.

Lecce, li 13/06/2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

